

Emesso da

Documento
97758TMIR006


PMRE

Pag. 1 di 6

Rev.

00

# PARCO EOLICO OFFSHORE DI GELA



## COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GELA IN MERITO ALLA RADA DI GELA

			Meun dh	HM:	and frail
00	31/07/2006	EMISSIONE	LA ROSA	VENTURINI	SAMMARTANO
REV	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato
KE V	Data	Descrizione	Autorizzazione Emissione		

elle Infrastrutti

### Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo Gela

Prot. nr. 9829 /Sez. Tecnica

Gela, 3 0 SE) 700-6

P.d.c.: C°2^Cl.Np. RUSSO 0933/917755

Al HdPA S.r.l.
Holding di Partecipazione per l'Ambiente
Via Principe Umberto, 230
96011 AUGUSTA
nr. fax 0931/971395

OGGETTO: Informazioni riguardanti la rada di Gela.

Riferimento fax nr. s.n. del 24/09/2003 di codesta Società.

In esito alla nota che si riscontra si trasmette, in allegato, copia dell'ordinanza nr. 03/2003 del 15/03/2003 di questo Ufficio relativa all'individuazione delle zone di ancoraggio della rada di Gela.

Circa la presenza di condotte sottomarine correnti lungo le piattaforme petrolifere codesta Società potrà fare riferimento alla cartografia ufficiale in particolare al piano nautico della rada di Gela. Relativamente alla presenza del metanodotto Gela/Libia e di relitti arcaici, dovrà essere considerata un'area di interdizione ad immediato confine della rada distante circa due miglia in direzione di levante per una distanza dalla costa di sette miglia marine.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco ACONO



#### UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GELA

#### ORDINANZA Nº 03/2003

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela:

-VISTA: la legge n, 1447 del 19.12.1956 emanata in applicazione della Convenzione Internazionale del 14.03.1884, ed inserita con limitate modifiche nel Testo Unico approvato con D.P.R. n. 156 del 29.03.1973, che punisce il Comandante di Nave che, salvo casi di forza maggiore, getta l'ancora o cala sul fondo attrezzi da pesca a distanza minore di un quarto di miglio nautico (463 metri) da cavi telegrafici o telefonici sottomarini, o che non dà notizia, alle Autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di 24 ore dal suo arrivo, dell'avvenuto danneggiamento dei suddetti cavi sottomarini di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo (carte nautiche, ordinanze dell'Autorità Marittima, Pubblicazioni Nautiche ecc.), nonché la legge n. 1658 del 08.12.1961, ratificante la Convenzione Internazionale del 1958, detta "d'Alto Mare" che ha esteso fali prescrizioni ai cavi elettrici, oleodotti e gasdotti sottomarini;

-<u>VISTO</u>: l'A.N. nº8 della pubblicazione dell'Istituto Idrografico della Marina 1.1.3146 "Premessa agli avvisi ai naviganti 2001 e avvisi ai naviganti di carattere generale";

AVUTO RIGUARDO; ai contenuti del D.P.R. nº886 del 24.05.1979 ed in particolare alle indicazione di cui all'art.28 del medesimo Decreto;

-VISTO; L'Atto di Sottomissione n.01/02 redatto in data 13.08.2002, con il quale la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle autorizza la Soc. GREEN STREAM S.p.a. - con sede a S. Donato Milanese, Via Emilia nº1 - ad occupare uno specchio acqueo pari a mq.25.511 circa allo scopo di realizzarvi un metanodotto collegante la Libia e Gela;

- YISTA: la nota prot. GR/17 datata 05.03.2003 della Soc. GREEN STREAM S.p.a. con la quale si comunica che, a far data della terza decade del mese di marzo 2003, inizieranno le attività propedeutiche alla posa del metanodotto (bonifica della zona dalla presenza di eventuali ordigni bellici) seguite dalla posa dello stesso;

RETENUTO: di dovere adeguare il contenuto dell'ordinanza nº 06/2002 in data 16.05.2002 del Capo del Circondario Marittimo di Gela, che individua le zone di fonda delle navi nella Rada e nel Porto di Gela alle prescrizioni dettate dalle sopra citate disposizioni normative; ed in particolare modificare la zona di ancoraggio "GOLF"che risulta interessata dall'attraversamento del realizzando metanodotto:

-RITENUTO NECESSRIO adottare i provvedimenti di competenza di questo Ufficio per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la prevenzione di danni a persone, a cose, ed all'ambiente nella zona di mare ricadente all'interno della Rada di Gela;

-VISTI: gli artt. 17, 18, 30, 62, 81, 182 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima);

#### ORDINA

#### ART. 1

Le navi mercantili che devono svolgere operazioni commerciali nell'ambito del Porto Isola di Gela (Diga, Pontile Principale, Pontiletto quota 1300, Campo Boe) o che abbiano necessità di stazionare nella Rada di Gela per rilascio forzato, per rilascio volontario, o su ordine/autorizzazione emanati da questa Autorità Marittima, possono ancorarsi, nella zona di fonda loro indicata dal Pilota di servizio della locale Corporazione dei Piloti sul canale 12 VIIV, compresa fra quelle individuate come di seguito che per una più facile localizzazione vengono riportate sullo stralcio della carta nautica n° 263 "Litorale di Gela" edita dall'Istituto ldrografico della Marina.

	ONDA "ALFA"	ZONA DI FONDA "BRAVO"		
(Navi aventi GT <= a 2.000)		(Navi aventi GT <= a 2.000)		
LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE	
1) 37° 01',85 Nord	014° 15',74 Est	1) 37° 02',11 Nord	014° 15',22 Est	
2) 37° 02',42 Nord	014° 16' 21 Est	2) 37° 02',45 Nord	014° 15' 52 Est	
3) 37° 02',52 Nord	014° 15',90 Est	3) 37° 02',68 Nord	014° 15',01 Est	
4) 37° 02',01 Nord	014° 15',48 Est	4) 37° 02',32 Nord	014° 14′,80 Est	

ZONA DI FO	NDA "CHARLIE"	ZONA DI FONDA "DELTA"  (Navi aventi GT >= a 5.000)	
(Navi avent	GT <= a 5.000)		
LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE
1) 37° 02',32 Nord	014° 14',68 Est	1) 37° 00',89 Nord	014° 14',13 Est
2) 37° 03',16 Nord	014° 14' 89 Est	2) 37° 01',60 Nord	014° 14' 60 Est
3) 37° 03',33 Nord	014° 13',52 Est	3) 37° 02',06 Nord	014° 14',47 Es
4) 37° 02',49 Nord	014° 13',78 Est	4) 37° 02',20 Nord	014° 13',63 Est
		5) 37° 01',10 Nord	014° 13',37 Est

The second secon	ONDA "ECHO" GT >= a 30.000)	ZONA DI FONDA "FONTROT" (Navi aventi GT <= a 5,000)		
LATITUDINE	LONGITUDINE	LATITUDINE	LONGITUDINE	
1) 36° 59',68 Nord	014° 14',22 Est	1) 37° 00°,43 Nord	014° 15',13 Est	
2) 37° 00',28 Nord	014° 14' 70 Est	2) 37° 01',00 Nord	014° 15' 60 Est	
3) 37° 00',50 Nord	014° 13',90 Est	3) 37° 01',13 Nord	014º 15',39 Est	
4) 37° 00',50 Nord	014° 13',36 Est	4) 37° 00°.74 Nord	014° 14',98 Est	
5) 36° 59',70 Nord	014° 13',36 Est	5) 37° 00',52 Nord	014° 14',85 Est	

#### ART. 2

E' fatto divieto alle navi all'ancora in una delle zone di fonda elencati nell'articolo 1 di effettuare cambi della zona di ancoraggio loro assegnati senza avvalersi dell'ansilio del Pilota di servizio della Corporazione dei Piloti del Porto di Gela.

#### ART. 3

Qualora un'ancora o attrezzo di pesca abbiano incocciato un olcodotto, un gasdotto, un cavo telefonico, telegrafico o elettrico, debbono essere abbandonati senza nemmeno tentare di liberarli, poiche ogni sforzo in tal senso può provocare gravi danni o la perdita della nave, per il pericolo di esplosioni o la presenza di notevoli intensità di correnti elettriche.

Tutti i casi di danneggiamenti prodotti dalle navi a cavi, oleodotti e gasdotti sottomarini devono essere notificati a questa Autorità Marittima nel più breve tempo possibile a cura del comando di bordo sotto forma di evento straordinario a mente dell'art. 182, non senza avere prima comunicato l'evento a questa Autorità Marittima con il mezzo più celere a disposizione.

#### ART. 4

L'ordinanza nº 06/2002 emanata in data 16.05.2002 dal Capo del Circondario Marittimo di Gela è abrogata.

#### ART, 5

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone, cose ed all'ambiente, incorreranno nelle sanzioni previste dagli art. 1174, 1195 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave o diverso reato.

#### ART. 6

E' fatto obbligo a chimque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Gela, 15 Marzo 2003

では、日本ののでは、日本のでは、日

IL COMANDANTE T.V. (CP) Marco IACONO

